



Il calcolo della tassa rifiuti in base al fabbisogno standard

Ambiente**Linee guida ai Comuni****Paola Ficco**

Il 28 gennaio il ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato l'aggiornamento 2026 delle linee guida interpretative dei fabbisogni standard, l'indicatore che consente ai Comuni di elaborare il piano economico-finanziario e di calcolare la tassa rifiuti (Tari) o la tariffa corrispettiva, ma solo per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Tale indicatore consente, infatti, di quantificare i costi del servizio rifiuti e, quindi, di disciplinare la tassa o la tariffa rifiuti urbani, anche in base alla Delibera Arera 363/2021, come modificata.

Questo indicatore trova la sua radice normativa nell'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013, il quale prevede che, dal 2018, nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, il «Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard». Il ministero però ricorda che le risultanze dei fabbisogni standard «sono a oggi disponibili solo per le Regioni a statuto ordinario».

L'aggiornamento si è reso necessario perché Arera ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento con la delibera 443/2019 ma, con delibera 397/2025, ha definito il metodo tariffario per il servizio integrato di ge-

stione rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (Mtr-3) modificando in parte la regolazione precedente. Ora il nuovo Mtr-3 prevede l'uso del fabbisogno standard del comma 653 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il fabbisogno standard finale di ogni Comune è il risultato del costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti moltiplicato per le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Le componenti del costo standard sono nove: percentuale di raccolta differenziata; distanza in km fra il comune e gli impianti di conferimento; numero e tipologia di impianti regionali; percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali; forma di gestione del servizio rifiuti; fattori di contesto del comune (per esempio età media della popolazione, percentuale di residenti con titolo universitario, densità media della popolazione e reddito medio complessivo imponibile irpef); economie/diseconomie di scala; modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o "porta a porta", con centri di raccolta e su chiamata; il cluster o gruppo omogeneo di appartenenza del Comune.

Ogni componente ha un valore che incide in diminuzione o in aumento sul costo standard: ad esempio, un punto

percentuale di rifiuti urbani smaltiti nelle discariche della regione di appartenenza riduce il costo standard di 0,22 euro/tonnellata oppure ogni chilometro di distanza fra il comune e l'impianto di conferimento aumenta il costo standard di 0,18 euro/tonnellata.

Il Ministero afferma che le componenti di costo colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento (in base alle caratteristiche sia del servizio offerto sia del comune) e sono riportate nelle colonne 1 e 3 della tabella 3.1 nell'allegato 1 alle linee guida. Inoltre, avverte che le componenti del costo standard riportate in tale tabella sono stimate con riferimento al 2016, mentre i valori numerici inseriti nell'allegato 3 si riferiscono al 2023, a eccezione della variabile "distanza dagli impianti" che rimane riferita al 2022.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 677, legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha spostato dal 30 aprile al 31 luglio di ogni anno il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti Tari o della tariffa corrispettiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Peso: 16%